



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

Istituto Superiore di Sanità

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**“Il ben - essere nelle relazioni uomo animali.
Un approccio sistemico
all’uso degli animali per fini scientifici
e agli Interventi Assistiti con Animali (IAA).”**

tra

L’Istituto Superiore di Sanità, di seguito denominato “ISS” - codice fiscale 80211730587 con sede in Roma, Viale Regina Elena 299, cap 00161 rappresentato per la stipula del presente atto dal Direttore degli Affari Amministrativi e delle Risorse Economiche, Dott.ssa Rosa Maria Martoccia

E

Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia dell’Università degli Studi di Genova, di seguito denominato “DAFIST” - codice fiscale e partita IVA 00754150100 con sede/domicilio legale Via Balbi, 2 Genova, rappresentato per la stipula del presente atto dal Direttore pro tempore, Prof. Marcello Frixione

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. p) del DM 2 marzo 2016, è istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità il **Centro per la Sperimentazione ed il Benessere Animale**, di seguito denominato “**Centro BENA**”, sia con la missione di coordinare a livello nazionale la sperimentazione animale nel rispetto della massima tutela del benessere degli animali utilizzati, sia fornendo supporto tecnico-scientifico ai Dipartimenti e Centri dell’Istituto medesimo; che la



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

Istituto Superiore di Sanità

- “mission” del Centro BENA è anche finalizzata alla tutela del benessere degli animali utilizzati in altre attività non zootecniche (educative, sportive, ludiche, terapeutiche);
- il DAFIST svolge attività di ricerca e formazione nell’ambito dell’etica e, in particolare, dell’etica relativa alle relazioni uomo-animali e alla sperimentazione scientifica; il DAFIST è interessato alla collaborazione al fine di sviluppare la ricerca relativa al benessere umano e degli animali impiegati nella sperimentazione e, in generale, in relazioni terapeutiche e di “care”, e all’implementazione di un approccio eticamente consapevole e responsabile, da parte di tutti i soggetti interessati alle suddette relazioni;
 - L’ISS attraverso il Centro BENA è interessato alla collaborazione con il DAFIST per approfondire tutti gli aspetti della propria attività che hanno implicazioni etiche: sia come fruitore delle normative (fortemente etiche) in tema di protezione degli animali che sono e che hanno ricadute applicative di carattere tecnico scientifico; sia come produttore di cultura e di opinioni nei confronti delle Istituzioni, del sistema della ricerca scientifica italiana ed in particolare del Terzo Settore. Nonché per gli aspetti educativi e formativi in cui il Centro BENA è fortemente impegnato da alcuni anni, sia nel settore degli animali utilizzati per finalità scientifiche, che negli Interventi Assistiti con Animali (IAA). Non ultimo si ritiene che proprio l’approfondimento, la diffusione e la divulgazione dei temi bioetici, possa contribuire a rendere più compatibili, per la società civile, i sistemi della ricerca sperimentale, della protezione degli animali utilizzati a fini scientifici e della tutela degli animali impiegati in altre attività non zootecniche (educative, sportive, ludiche e terapeutiche), evitando che la distorsione del concetto etico di benessere animale inneschi nella



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

Istituto Superiore di Sanità

opinione pubblica un conflitto sociale tra interessi degli animali, necessità della scienza e diritti dei cittadini e dei pazienti.

- in considerazione di quanto premesso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche ed integrazione è intento delle Parti addivenire alla sottoscrizione di un accordo che disciplini i termini principali di una collaborazione su specifico progetto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Oggetto)

Oggetto del presente contratto è l'attività di ricerca tecnico-scientifico in collaborazione tra l'ISS e l'Università, che nel quadro delle rispettive competenze, e tenuto conto degli obiettivi di cui alle premesse, concordano di porre in essere congiuntamente ogni azione necessaria alla realizzazione del progetto

"Il ben - essere nelle relazioni uomo animali. Un approccio sistemico all'uso degli animali per fini scientifici e agli Interventi Assistiti con Animali (IAA),"

così come riportato nel Programma di Ricerca che è parte integrante del presente atto.

Articolo 2

(Durata)

Le attività disciplinate dal presente atto avranno inizio dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti ed avranno scadenza il 10 aprile 2020.

L'atto potrà essere prorogato previo accordo scritto tra le Parti.

La concessione della proroga, che sarà subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità, non costituisce, comunque, motivo di maggiorazione del finanziamento.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

Istituto Superiore di Sanità

Articolo 3

(Contributo)

Il contributo assegnato all'Università, pari ad Euro 12.000,00 (dodicimila/00) con le seguenti modalità:

- ✓ un primo rateo pari al 70% del contributo - € 8.400,00 - sarà trasferito dall'ISS entro 30 giorni dalla stipula del presente accordo, previa presentazione, da parte dell'Università, di apposita richiesta di pagamento;
- ✓ un secondo rateo pari al 30% del contributo - € 3.600,00 - sarà trasferito dall'ISS a saldo al completamento delle attività di ricerca, previa presentazione da parte dell'Università di un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell'accordo, e previa presentazione di apposita richiesta di pagamento.

Le richieste di pagamento dovranno pervenire complete dell'indicazione del Titolo del progetto, del CUP (codice univoco di progetto), e delle coordinate bancarie su cui effettuare l'accredito.

Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione del finanziamento.

Il trasferimento suddetto, avendo natura contributiva, è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26/1/72 n. 633.

Articolo 4

(Responsabile Scientifico)

I Responsabili Scientifici chiamati a svolgere le attività di ricerca saranno per il DAFIST il Prof. Franco Manti e per l'ISS il dott. Rodolfo Nello Lorenzini.

Articolo 5

(Rendicontazioni)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Istituto Superiore di Sanità

Entro trenta giorni dalla scadenza dell'accordo, l'Università trasmette all'ISS la relazione scientifica finale delle attività svolte durante l'intero progetto, corredata di un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto.

Tutta la documentazione giustificativa delle spese, dovrà essere mantenuta agli atti dall'Università che si impegna a produrre gli originali o le copie conformi dei documenti suddetti su eventuale richiesta dell'ISS entro dieci giorni dalla richiesta stessa.

L'ISS può comunque richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto.

Articolo 6 (Norme di gestione)

Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per spese ed impegni di spesa riferiti al periodo di durata del programma di ricerca, e per spese concernenti strettamente la realizzazione dell'attività di ricerca.

L'eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all'ISS.

Non è ammesso l'utilizzo dei fondi per retribuire il personale dipendente, per l'affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas luce ecc).

Resta inteso che sia, in caso di acquisizione di personale esterno che di utilizzo di personale interno, la correttezza delle procedure di reclutamento del personale dovrà essere sempre verificata dall'ente esecutore nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 7



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

Istituto Superiore di Sanità

(Pubblicazioni e risultati della ricerca)

La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto è regolamentata dalla normativa vigente in materia, salvo particolari accordi stipulati tra le parti firmatarie del presente atto,

Le pubblicazioni e le diffusioni cui potranno dare luogo i risultati delle attività dovranno recare l'indicazione che il lavoro è stato svolto con il contributo dell'Istituto Superiore di Sanità nell'ambito del Progetto

"Il ben - essere nelle relazioni uomo animali. Un approccio sistemico all'uso degli animali per fini scientifici e agli Interventi Assistiti con Animali (IAA)."

Articolo 8

(Riservatezza)

Il DAFIST ha l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui venga a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi titoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo.

Il DAFIST si impegna a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza nell'esecuzione del presente accordo.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti anche oltre la data di conclusione delle attività di cui al presente accordo, e comunque fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

Articolo 9

(Trattamento dei dati personali)



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

Istituto Superiore di Sanità

Le Parti garantiscono sin d'ora che il trattamento dei dati personali, comunque effettuati nell'ambito delle attività previste dal presente accordo, avverrà nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

Articolo 10
(Responsabilità e Foro)

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto, la questione verrà definita in prima istanza in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma

Articolo 11
(Codice Unico di Progetto)

Il DAFIST si impegna a comunicare all'ISS il numero di Codice Unico di Progetto (CUP) al momento della restituzione del presente atto.

Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell'ambito del presente accordo di collaborazione.

Il presente atto viene letto approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 L. 7 agosto 1990 n. 241), e sarà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente.

L'imposta di bollo è assolta in modalità virtuale ed il relativo onere è ripartito tra le Parti in pari quota, per l'ISS sulla base dell'autorizzazione n. 99718/2016 dell'Agenzia delle Entrate – D.R.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

Istituto Superiore di Sanità

Lazio, per il DAFIST sulla base dell'autorizzazione dell'Agenzia delle
Entrate - Ufficio territoriale di Genova 1 n° 0216718 - 29-12-2016

<p>Istituto Superiore di Sanità Il Direttore degli Affari Amministrativi e delle Risorse Economiche</p> <p>(Dott.ssa Rosa M. MARTOCCIA) Firmato digitalmente</p>	<p>Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia - DAFIST Università degli Studi di Genova</p> <p>(Prof. Marcello FRIXIONE) Firmato digitalmente</p>
--	---